

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 784

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2006

Istituzione di un Fondo per la sicurezza
delle imprese commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - È nota «l'emergenza sicurezza», che interessa soprattutto i negozi e le attività commerciali aperte al pubblico nel Mezzogiorno. Con questo disegno di legge che raccoglie alcune indicazioni formulate dalla Confesercenti, si intende promuovere ed incentivare gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai rischi derivanti da atti illeciti compiuti dalla microcriminalità.

Con questo disegno di legge, inoltre, si istituisce un Fondo nazionale destinato al finanziamento di incentivi finanziari disposti da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate da un decreto del Ministro dell'in-

terno. Il Fondo finanzia gli incentivi mediante un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

Si propone lo stanziamento di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Si prevede inoltre che le risorse finanziarie siano ripartite sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza del requisito del cofinanziamento (la legge regionale o provvedimento locale);

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

Le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono assegnate per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali)

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il «Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui all'articolo 2.

2. Il Fondo finanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.

(Ripartizione delle risorse)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2007, con apposito decreto da emanarsi entro il

31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

2. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.